PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

INDICE

1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento 3

2. Definizioni 3

3. Ambito di applicazione oggettivo 5

4. Canale di segnalazione interna 6

5. Destinatario del canale di segnalazione interna 8

6. Gestione della segnalazione interna 9

6.1. Valutazione preliminare della Segnalazione 9

6.2. Gestione della Segnalazione 9

6.3. Attività di indagine interna 10

6.4. Chiusura della Segnalazione 10

7. Misure di protezione 10

7.1. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione 11

8. Obbligo di riservatezza 12

9. *Data Protection* 13

10. Sanzioni 13

11. Informazione e formazione 14

12. Condizioni per il ricorso al canale di segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica 14

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura ha lo scopo di strutturare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività della Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse fa ora rimando al suddetto decreto.

2. DEFINIZIONI

"**ANAC**"	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
"**Codice Privacy**"	il D. Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modifiche e integrazioni
"**Contesto Lavorativo**"	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con PRG, attraverso le quali indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni che rientrano nell'ambito applicativo della presente Procedura.
"**Decreto 231**":	il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

"**Decreto *Whistleblowing***"	il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e successive modifiche e integrazioni
"**Destinatario**"	Il Comitato individuato quale destinatario e gestore delle Segnalazioni ai sensi dell'art. 4 del Decreto *Whistleblowing* e autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del GDPR
"**Direttiva**"	la Direttiva (UE) 2019/1937 e successive modifiche e integrazioni
"**GDPR**"	il Regolamento (UE) 206/679 e successive modifiche e integrazioni
"**Modello 231**"	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
"Organismo di Vigilanza o "**OdV"**	l'organismo di vigilanza istituito da PRG ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
"**Persona Coinvolta**"	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
"**Piattaforma**"	il *tool* attivato dalle Società per l'invio e la gestione delle segnalazioni in conformità al Decreto *Whistleblowing*
"**Procedura**" **o** "**Procedura *Whistleblowing***"	la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società
"**Segnalanti/e**"	i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di

	amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed *ex* dipendenti
"**Segnalazione/i**"	la Segnalazione/i effettuata/e in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile in materia di *whistleblowing*
"**Società**" o "**PRG**"	Prénatal Retail Group S.p.A.
"**Soggetti Collegati**"	i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto *Whistleblowing* prevede per il Segnalante e che sono: *(i)* i facilitatori; *(ii)* persone del medesimo Contesto Lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; *(iii)* colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; *(iv)* enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati;

2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di *privacy*[1]) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Il Decreto *Whistleblowing* non trova applicazione per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro o ai rapporti di lavoro con il proprio superiore gerarchico; pertanto, le Segnalazioni di tal tipo non verranno trattate ai sensi della presente Procedura.

Le violazioni del Codice Etico – salvo che corrispondenti a violazioni del Modello 231, a illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o alle altre violazioni indicate nel presente paragrafo – non possono essere segnalate ai sensi della presente Procedura.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto *Whistleblowing* un canale di segnalazione interna (denominato "**Canale Prénatal Retail Group S.p.A.**"), tramite la Piattaforma, che consente

[1] Si fa riferimento in particolare al Codice *Privacy*, al GDPR e al D.Lgs. 101/2018 ("*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del* [GDPR]".

.

l'invio in modalità informatica di Segnalazioni in forma scritta e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, raggiungibile al seguente *link*:

artsanagroup.safewhistle.eu

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Destinatario (indicato al successivo paragrafo 5 della presente Procedura).

Gli amministratori di sistema possono effettuare solamente accessi tecnici regolamentati da appositi impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto *Whistleblowing*.

Il canale di Segnalazione interna consente segnalazioni in forma scritta e segnalazioni in forma orale (tramite il caricamento di un *file* audio). Nel caso di Segnalazione orale, è prevista la possibilità – tramite la Piattaforma e previo consenso del Segnalante – di documentare a cura del Destinatario il contenuto della Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale della stessa.

Il Segnalante ha inoltre, per il tramite della Piattaforma, la facoltà di richiedere al Destinatario un incontro diretto, il quale andrà fissato entro un termine ragionevole.

Nell'ambito dell'effettuazione della Segnalazione, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni presentate attraverso un canale differente da quello sopra indicato e non specificamente indicate come segnalazioni *whistleblowing* o segnalazioni per le quali si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Decreto e dalla presente Procedura in caso di eventuali ritorsioni, saranno considerate alla stregua

di segnalazioni ordinarie e non rientreranno dunque nell'ambito di applicazione della presente Procedura.

5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione**,** quale destinatario delle Segnalazioni interne un Comitato con personale specificamente incaricato e formato al riguardo, la cui composizione è indicata all'interno della Piattaforma.

Per le Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, il Comitato provvede a coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, tramite accesso limitato alla Piattaforma, al fine di gestire la Segnalazione in concerto con quest'ultimo, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura.

Qualora la Segnalazione riguardasse uno dei componenti del Comitato, il Segnalante potrà trasmettere la stessa a un secondo canale interno alternativo presente sulla Piattaforma ("**Canale Alternativo**").

In particolare, il destinatario del Canale Alternativo funge da "filtro" e valuta se effettivamente uno dei membri del Comitato risulti essere coinvolto nella Segnalazione e:

a. laddove un membro del Comitato risulti essere effettivamente coinvolto nella Segnalazione, coinvolge (entro due giorni) i restanti membri del Comitato, che tramite accesso al Canale Alternativo, gestiscono la Segnalazione in conformità alla presente Procedura;

b. laddove non risulti alcun coinvolgimento o conflitto di interessi di un membro del Comitato, il destinatario del Canale Alternativo trasmette la Segnalazione al Comitato (entro sette giorni) dandone notizia al Segnalante.

Ciascun componente del Comitato è stato formalmente incaricato dalla Società per tale ruolo ed è stato formato in materia di Normativa *Whistleblowing* Applicabile e sul funzionamento del sistema di *whistleblowing* applicato dalla Società, ed è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla Procedura e dal Modello 231.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e, in generale, della Procedura.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Destinatario può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma (o di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto nel corso delle interlocuzioni con il Destinatario).

La Segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quello indicato all'articolo 4 della Procedura deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante.

6.2. Gestione della Segnalazione

Fatto salvo il caso di segnalazione anonima, il Comitato (tramite la Piattaforma) svolge le seguenti attività:

a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può – laddove necessario – richiedere a quest'ultimo integrazioni;

c. dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;

d. fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della stessa o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, il Comitato esercita le attività di cui sopra di concerto con l'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Comitato e l'Organismo di Vigilanza (nel suo complesso) avvengono per il tramite di riunioni congiunte e della Piattaforma, nel

rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente Procedura.

Chi gestisce la segnalazione può, inoltre, sentire la Persona Coinvolta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

In caso di segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro di persona tra il Segnalante e il Comitato, quest'ultimo documenta la segnalazione, previo consenso del Segnalante, tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, poi sottoscritto dal Segnalante.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Comitato per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

6.3. Attività di indagine interna

Il Comitato (di concerto con l'Organismo di Vigilanza nel caso di una Segnalazione di rilevanza 231), al fine di valutare e gestire una Segnalazione, può svolgere le indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

6.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi delle Procedura nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

7. MISURE DI PROTEZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Il Decreto *Whistleblowing* prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;

- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore di Segnalante e della Persona Coinvolta;

- protezione dalle ritorsioni, che comprende:

    - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;

    - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;

- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto[2] o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se

    - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e

    - sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.1;

- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;

- sanzioni (previste dal Decreto *Whistleblowing* e riportate nella presente Procedura).

7.1. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni di cui al paragrafo 3 della Procedura;

[2] Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale →	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
nel procedimento disciplinare →	a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, al fine di ottenerne il relativo consenso.

Inoltre, si specifica che nei procedimenti instaurati in seguito a una Segnalazione nei quali la rivelazione dell'identità del Segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona cui è rivolta la contestazione, è necessario comunicare per iscritto al Segnalante

le ragioni della rivelazione della sua identità ed ottenere il consenso del medesimo Segnalante.

9. *DATA PROTECTION*

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;

- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;

- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso: *(i)* anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero *(ii)* la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave[3].

11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili a tutti e disponibili sulla intranet aziendale e sul sito internet: www.prenatalretailgroup.com, nella sezione del *footer* denominata "Whistleblowing".

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

Le persone responsabili della raccolta e della gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura sono state specificamente formate, anche su casi concreti, in materia di *whistleblowing*.

La formazione in materia di *whistleblowing* è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

12. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E ALLA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

[3] Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel caso *sub (ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di *privacy*[4]) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

[4] Si fa riferimento in particolare al Codice *Privacy*, al GDPR e al D.Lgs. 101/2018 ("*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del* [GDPR]".

.

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.